

<u>APPROFONDIMENTO MISURE ECONOMICHE</u> <u>08/05/2020</u>

A cura della Dr.ssa Paola Memola



PARTE IL BANDO INVITALIA "IMPRESA SICURA"

Caratteristiche dell'incentivo

Il prossimo 11 maggio parte la corsa al contributo «Impresa Sicura», il bando gestito da Invitalia per rimborsare integralmente – entro determinati limiti di spesa – i costi sostenuti dalle imprese per garantirsi la disponibilità di dispositivi di protezione individuale in questa difficile fase di gestione del rischio pandemico da coronavirus. Il contributo è finalizzato a sostenere «l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale». A tale scopo, il bando disciplina il rimborso delle sole spese già sostenute da parte delle imprese per tale finalità. La misura del rimborso è stabilita dal bando a totale copertura della spesa. Tuttavia, l'erogazione è subordinata a quattro limiti predeterminati:

- 1) la dotazione finanziaria disponibile che è fissata in **50 milioni** di euro e che, quindi, una volta esaurita rischia di lasciare a secco alcune delle imprese istanti;
- il tetto massimo di spesa per singolo dipendente dell'impresa richiedente, fissato dal bando in 500 euro. Insomma, un'impresa con 50 dipendenti non potrà richiedere più di venticinquemila euro di rimborso a fronte della spesa effettivamente sostenuta;
- 3) il tetto massimo di rimborso per singola impresa, che il bando stabilisce in **150mila euro**. Pertanto, un'azienda con più di 300 dipendenti potrà ottenere il rimborso, ammesso che abbia effettivamente speso almeno cinquecento euro a dipendente, solo entro tale limite di forza lavoro impiegata;
- 4) l'importo minimo della richiesta di rimborso, che il bando fissa in almeno 500 euro.

Destinatari della misura

Destinatarie della misura di aiuto sono tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dalla forma giuridica adottata e dallo specifico settore di operatività, purché attive sul territorio nazionale. Rientrano tra i soggetti ammissibili le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese; tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i Dpi.

Al momento della presentazione della domanda di rimborso, le imprese richiedenti dovranno dimostrare

- a) essere regolarmente costituite e segnalate come attive nel Registro delle imprese;
- b) avere sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo in corso procedure di liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Nelle Faq presenti sul sito di Invitalia è stato chiarito che i liberi professionisti non rientrano nell'ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso stante i preciso riferimento alle imprese operato dal Legislatore. Parimenti esclusi sono i soggetti che risultano iscritti in Camera di commercio unicamente al Repertorio economico amministrativo - Rea (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), in quanto non classificabili come imprese.

Spese rimborsabili

Si è già detto che l'ambito oggettivo di intervento della misura di aiuto è rappresentato dall'acquisto di dispositivi d di protezione individuale. Il bando, in ogni caso, circoscrive l'ambito temporale di sostenimento della spesa. Lo stesso, infatti, prevede che la spesa per l'acquisto agevolato deve essere stata sostenuta tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia, e la data di invio della domanda di rimborso. Per chiarire il concetto di «sostenimento», il bando aggiunge che al fine di quanto sopra rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso. Non basta, comunque, la mera disponibilità del titolo di acquisto. A completamento della delimitazione oggettiva della spesa, infatti, Invitalia chiarisce che la richiesta di rimborso deve essere



connessa a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso, e che il pagamento sia stato effettuato attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. Tra questi, come precisato in una risposta ad una Faq, sono comprese anche carta di credito o paypal. Allo scopo di chiarire il concetto di «dispositivo di protezione individuale», il bando pubblicato da Invitalia ha fornito una chiara ed esaustiva elencazione della tipologia di beni suscettibile di acquisto agevolato e come tale rimborsabile. Si tratta di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Ovviamente, perché risulti agevolata, la spesa deve riguardare acquisti di beni le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. La precisazione dettata da Invitalia è apprezzabile considerato i continui scandali dovuti alla commercializzazione di beni e prodotti di dubbia affidabilità e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o certificazioni. Agevolata è la sola spesa, al netto di imposte, tasse e Iva. La spesa non deve essere stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Il riferimento è chiaramente all'incentivo di cui all'articolo 64 del Decreto Cura Italia così come ampliato e modificato dall'articolo 30 del DL 23/2020 (c.d. decreto Liquidità). Le due norma, invero, dispongono – con una sorta di sovrapposizione oggettiva – la concessione di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e tute. Nello stesso ambito di intervento delle due citate norma, infatti, rientra anche l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi, ma anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Modalità di presentazione della domanda di rimborso

Il bando gestito da Invitalia ha previsto un meccanismo pianificato di richiesta del rimborso che si articola in 3 distinte fasi.

Prima fase: dall'11 al 18 maggio

Dal lunedì al venerdì di tale arco temporale, fra le 9 e le 18, tutte le imprese interessate potranno prenotare il rimborso accedendo all'apposita piattaforma informatica raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento «Impresa Sicura» della_dedicata del sito web di Invitalia. Per espletare correttamente questo primo step, le imprese dovranno avere a portata di mano:

- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- l'esatto importo per cui chiedere il rimborso;



• l'esatto numero degli addetti cui è riferibile l'acquisto del Dpi, che deve essere inferiore o uguale al numero complessivo di addetti (lavoratori indipendenti e lavoratori dipendenti) occupati nell'azienda al momento della presentazione della domanda.

Alle prenotazioni sarà assegnato un codice identificativo in base all'orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall'Agenzia e che sarà visibile al termine della procedura di prenotazione. La procedura controlla la correttezza del codice fiscale dell'impresa e del legale rappresentante/titolare della medesima e, se formalmente scorretti o differenti da quelli desumibili dal Registro imprese, scarta la domanda, che sarà ritenuta decaduta. Ogni impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e, qualora ne presentasse più di una, sarà considerata valida la prima trasmessa.

Seconda fase: entro il 21 maggio

Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, Invitalia rende noto l'elenco delle imprese che hanno prenotato il rimborso, in ordine cronologico di ricezione, e l'esito della prenotazione stessa e, cioè, se la domanda si è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso o meno. La predetta classificazione sarà stilata sulla scorta del rapporto fra le risorse disponibili e le domande pervenute, organizzate su base cronologica. La graduatoria terrà conto di un importo delle risorse maggiorato del 20%, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni successive. Solo i soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile sono ammessi alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase successiva.

Terza fase: dalle ore 10 del 26 maggio alle ore 17 dell'11 giugno

La domanda potrà essere presentata attraverso una diversa procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell'Agenzia. Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione comprovante la spesa e, quindi, le fatture e le relative attestazioni di pagamento. L'accesso alla procedura informatica è consentito al solo legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente identificato e autenticato tramite la Carta nazionale dei servizi. È altresì possibile conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. Per la gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso sarà necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva e registrata nel Registro delle imprese. Una volta avuto accesso alla procedura informatica, dovrà generarsi il modulo di domanda in formato "pdf", contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, cui sarà apposta la firma digitale. Completato tale iter, si procederà al caricamento della domanda cui seguirà il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell'ora di presentazione. Anche in questa fase, comunque, la procedura controlla la regolarità di tutti i dati del richiedente, scartando le domande che presentano incongruenze con i dati depositati al Registro Imprese. Trascorsi 10 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle domande, Invitalia pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso in cui è incluso l'elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, oltre quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare. Terminata tale fase, Invitalia procede all'erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda presentata. Successivamente, su base campionaria, saranno eseguiti controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso.



MODELLO 231 ED EMERGENZA COVID-19

Nell'emergenza Covid-19 le aziende sono chiamate ad adeguare tempestivamente i propri assetti organizzativi, in base alle varie misure disposte dal Governo e dalle autorità locali, con l'obiettivo primario di tutelare la salute dei lavoratori e non solo. Non fanno eccezione in tal senso, gli obblighi imposti dal decreto 231/2001 e di conseguenza, i protocolli di gestione dei rischi da reato previsti dal decreto 231/2001, in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, devono essere opportunamente implementati valutando anche i profili di rischio derivanti dall'attuale situazione di emergenza.

Le aree di rischio da valutare:

Il rischio sanitario: qui può annidarsi l'eventualità di reati in materia di sicurezza sul lavoro laddove la mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti si configuri violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza. I protocolli dovranno verificare la conformità delle misure adottate per limitare la diffusione del Covid-19 in ottemperanza alle disposizioni nazionali e locali, ivi compresi i protocolli d'intesa tra Governo e parti sociali, richiamati nelle disposizioni nazionali e/o locali. La verifica dovrà essere svolta, in primo luogo, riguardo alle norme del DIgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; in particolare, la relativa regolamentazione sul rischio biologico, al fine di presidiare e prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto Legislativo 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Fermo restando ma non è questo il tema e ne la sede, che dovrebbe essere chiarito a livello normativo che il perimetro della responsabilità dell'imprenditore e quindi il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non comprenda il rischio contagio in se ma solo il rispetto delle disposizioni dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 26 aprile per prevenire il rischio contagio. Invero si discute e non è irragionevole, di prevedere e normare uno scudo penale a favore dei datori di lavoro che abbiano seguito le disposizioni dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 26 aprile per la prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, salvo che non si traduca in una sanatoria ex post per i dirigenti del settore sanitario pubblico e privato, e ancor più della Case di Riposo degli Anziani.

- Il rischio economico: l'emergenza sanitaria e il lockdown hanno generato una crisi economico-finanziaria senza precedenti, favorendo l'infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto imprenditoriale. Nelle imprese dotate di modello 231 deve essere verificata la tenuta delle misure di prevenzione collegate ai reati societari, tributari, nonché agli artifici finalizzati all'indebito ottenimento, nonché utilizzo di finanziamenti con garanzia pubblica o di sovvenzioni di vario genere.
- Rischio delitti informatici: Per quelle imprese che nella fase del lockdown ed anche successivamente hanno optato per la modalità del lavoro agile o smart working, si dovranno esaminare le modalità di implementazione del lavoro agile e la relativa infrastruttura informatica implementata, focalizzando l'attenzione sulla gestione degli strumenti hardware e software concessi in uso al personale e dei presidi adottati per garantirne un uso conforme alle policy aziendali interne (se esistenti), ciò anche al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di violazione del diritto d'autore.

La capacità di adattamento dell'impresa al contesto emergenziale e la reattività dell'organo amministrativo nell'implementare i Modelli di organizzazione, può e deve trovare un valido supporto anche nelle attività degli Organismi di vigilanza (ODV), i quali sono chiamati dal Dlgs 231/2001 a vigilare sull'osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendali e sulla loro efficacia a prevenire i reati. Pertanto, con lo stesso dinamismo richiesto all'organo amministrativo, dovrà attivarsi l'Organismo di vigilanza,



attraverso la richiesta di informazioni in merito alle iniziative intraprese. A ciò non ci si limiterà burocraticamente, ma si inaugurerà una costante interazione non solo con l'organo amministrativo, ma anche con Rspp, medico competente, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, nonché responsabili di funzione nelle aree più esposte al rischio di infiltrazione criminale (per esempio ufficio gare, finanza, rapporti con la clientela e con i fornitori, ecc.). La continuità di azione dell'Odv, già prevista dalla legge, diviene particolare e deve garantire coerenza tra i protocolli adottati dall'impresa e i diversi provvedimenti emergenziali; nel frattempo, l'emergenza potrebbe essere gestita in modo più efficiente con presidi di controllo "provvisori", fermo rimanendo che non bisogna esporsi a contestazioni del modello in prospettiva. Agli ODV stessi viene raccomandato di verbalizzare tutto quanto venga adottato e deliberato, mediante apposite riunioni in audio/videoconferenza. Resta fermo che l'ODV non avendo poteri di gestione, non potrà impedire materialmente un evento dannoso, ma il suo compito sarà – anche in questo periodo – di pungolo e sollecito all'adozione da parte dell'organo amministrativo di misure opportune ai fini del contenimento del rischio.